

Deliberazione n° 162 del 25 febbraio 2018

Oggetto: Regolamento per il funzionamento UOC AA.LL. dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta – Adozione –

IL DIRETTORE f.f. U.O.C. AFFARI LEGALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso

- Che con D.C.A. n°46 del 2017, il Commissario ad acta per il Piano di Rientro del Disavanzo approvato l'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta;
- Che con atto deliberativo n°234 del 17/04/2018, in esecuzione del nuovo Atto aziendale, è stata confermata la scissione della UOC Affari Generali e Legali, in due strutture organizzative giuridicamente autonome: UOC Affari Generali e UOC Affari Legali;

Considerato

- Che con Deliberazione n°1012 del 04/12/2018, è stato indetto avviso per l'attribuzione temporanea, ex art.18, c.4, CCNL Area SPTA dell'08/06/2000 e s. m.i., della responsabilità di Direzione U.O.C. Affari legali, cui demandare la responsabilità delle attività di avvio, organizzazione e regolamentazione della unità operativa nelle more di un consolidamento organizzativo con autonomia gestionale da concludersi con incarico definitivo quinquennale di Direttore;
- Che tra i primi adempimenti cui è chiamato il neo responsabile è l'Adozione di un Regolamento che disciplini il funzionamento dell'Avvocatura interna;
- Che con Deliberazione n°130 del 07/02/2019 è stato conferito l'incarico di Direttore f.f. della UOC Affari Legali, all'avvocato Lucrezia Velotti;
- Che in virtù di quanto sopra, si è reso possibile dare piena attuazione a quanto previsto, dall'art.23 della Legge Nazionale forense n°247/2012, in particolare, per la costituzione di un Ufficio Legale interno, caratterizzato da una sostanziale estraneità rispetto all'apparato amministrativo, organizzato sotto la direzione di un Dirigente Avvocato appartenente al Ruolo Professionale ed abilitato al patrocinio dinnanzi alle Giurisdizioni superiori, in collaborazione con avvocati dipendenti, assegnati in funzione stabile al medesimo Ufficio Legale;
- Che con la nota n. prot.2018.0513017 del 03/08/2018 il Direttore Generale per la tutela della Salute della Regione Campania, che in funzione dell'introduzione dell'art 9 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, ha riformato i criteri per la corresponsione agli avvocati dello Stato e degli Enti pubblici, dei compensi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con la conseguente necessità di riformare e, ove non esistente di adottare "Regolamento aziendale, conformi alle linee guida regionali;

Considerato altresì

Che alla luce della evidenziata normativa appare necessario e consequenziale procedere alla stesura ed approvazione di apposito provvedimento regolamentare che ne disciplini il funzionamento ed individui altresì modalità per l'attribuzione dei compensi per l'attività professionale espletata dai suddetti professionisti interni, in ossequio alle disposizioni indicate nella normativa sopra richiamata;

Tenuto conto

Che l'adottando Regolamento, allegato al presente provvedimento (Allegato n°1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplinerà tutta l'attività espletata dall'avvocatura interna in modo dettagliato, ivi, comprese le rare ipotesi in cui si ricorrerà all'ausilio esterno di avvocati esterni di avvocati per tematiche di particolare rilevanza;

Ritenuto

In ragione di quanto sopra, necessario provvedere all'adozione del Regolamento per lo svolgimento dell'attività dell'Avvocatura aziendale (Allegato n°1);

Visti

- Il d.lgs. n° 502/92 ed il d.lgs. n°229/99;
- La L.R. n°16/08;
- L'art.9 del D.L. n°90/2014 convertito in L.114/14;

Attestata


la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. Adottare il "Regolamento per l'Organizzazione ed il funzionamento dell'Avvocatura aziendale e per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati aziendali", come da Allegato n°1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Dare mandato all'U.O.C. Gestione Economica e Finanziaria di costituire apposito "stanziamento finalizzato" alla corresponsione dei compensi professionali, di cui all'art.9, comma 6, del D.L. n°90/2014, nonché di istituire specifico conto per la confluenza, e relativa corresponsione delle spese e competenze, di cui all'art.9, comma 3, del medesimo decreto, così come previsto dallo stesso Regolamento;
3. Trasmettere copia della presente Deliberazione al Collegio Sindacale, alle UU.OO.CC Gestione Economica e Finanziaria, Affari Legali e Gestione delle Risorse Umane;
4. Rendere la stessa immediatamente eseguibile stante l'urgenza dei termini posti dalla Regione Campania.

IL DIRETTORE f.f. U.O.C. Affari Legali

Avv. Lucrezia Velotti



Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.


IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gaetano Cubitosi



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **ADOTTARE** il "Regolamento per l'Organizzazione ed il funzionamento dell'Avvocatura aziendale e per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati aziendali", come da Allegato n°1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **DARE MANDATO** all'U.O.C. Gestione economica e Finanziaria di costituire apposito "stanziamento finalizzato" alla corresponsione dei compensi professionali, di cui all'art.9, comma 6, del D.L. n°90/2014, nonché di istituire specifico conto per la confluenza, e relativa corresponsione delle spese e competenze, di cui all'art.9, comma 3, del medesimo decreto, così come previsto dallo stesso Regolamento;



REGIONE CAMPANIA
Azienda Ospedaliera
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'U.O.C.
"AFFARI LEGALI" E LA CORRESPONSIONE DELLE
COMPETENZE PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI INTERNI EX
ART. 9, D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, e s.m.i.



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'U.O.C. "AFFARI LEGALI" E LA
CORRESPONSIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI INTERNI
EX ART. 9, D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, e s.m.i.**

ARTICOLO 1

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'U.O.C. Affari Legali dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, indicata come A.O.R.N. di Caserta (Avvocatura Aziendale) e la corresponsione dei compensi professionali dovuti agli Avvocati interni dipendenti dell'A.O.R.N. di Caserta a seguito di sentenza favorevole all'Ente e dall'art. 9, del D.L. 24 giugno 2014, come integrato e modificato in sede di conversione dall'art. 1, comma, della L. 11 agosto 2014, n. 114, nel rispetto dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" e dei criteri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

ARTICOLO 2 FUNZIONI DELL'UOC AFFARI LEGALI ED ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE

1. L' U.O.C. Affari Legali, nell'ambito delle linee di indirizzo generale fornite dalla Direzione Aziendale, è addetta all'attività di patrocinio e consulenza Aziendale in ossequio alle prescrizioni dell'art. 23 della L. n. 247/2012¹. Essa è dotata di autonoma organizzazione, si differenzia da ogni altra struttura amministrativa e si connette direttamente con la Direzione Aziendale. L'UOC Affari Legali (Avvocatura A.o.r.n.), diretta esclusivamente da un Dirigente Avvocato che sia iscritto nell'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, opera all'interno dell'A.o.r.n. svolgendo le funzioni proprie attribuite alla Unità Operativa Complessa Affari Legali qui di seguito riportate:
- attività di ricerca e di consulenza giuridica;
 - redazione di pareri su tematiche controverse;
 - gestione del contenzioso stragiudiziale;
 - procedure di conciliazione, arbitrato, mediazione;
 - gestione del contenzioso giudiziario;
 - rappresentanza e difesa in giudizio dell'Istituto innanzi all'A.G.A. (T.A.R. e Consiglio di Stato), all'A.G.O. (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione), alle Commissioni Tributarie (Provinciale e Regionale);
 - controllo e liquidazione parcelle;
 - istruttoria e proposizione atti deliberativi propedeutici alla costituzione in giudizio;
 - adozione provvedimenti dirigenziali nelle materie riservate alla competenza della U.O.C. Affari Legali;
 - gestione dei rapporti con gli studi legali esterni cui sia stata affidata la tutela giudiziaria dell'Istituto ovvero siano stati richiesti pareri e consulenze;
 - gestione rivalse e recuperi crediti;
 - attività in materia contrattuale ove non sia di competenza di altre strutture amministrative, tecniche e professionali;
 - gestione risarcimento danni;
 - referente Legalapp (di competenza dell'Avvocatura);
 - attività amministrativa comunque riconducibile alla funzione consulenziale e di patrocinio legale in quanto non ricompresa nella precedente elencazione;
 - liquidazione fatture di competenza;

¹ In termini Corte Costituzionale, sentenza n. 91/2013 che, con riferimento all'art. 23 della L. n. 247/2012, ha affermato testualmente che «gli avvocati dipendenti di enti pubblici sono abilitati alla trattazione degli affari legali dell'ente stesso a condizione che siano incardinati in un ufficio legale stabilmente costituito e siano incaricati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni». Conf. T.A.R. Milano, 26 agosto 2016, n. 1608, secondo cui «gli avvocati dipendenti di enti pubblici sono abilitati alla trattazione degli affari legali dell'ente stesso a condizione che siano incardinati in un ufficio legale stabilmente costituito e siano incaricati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni»; T.A.R. Campania - Napoli, 21 febbraio 2014, n. 1144; T.A.R. Campania - Salerno, 28 maggio 2015, n. 1197; T.A.R. Lazio - Roma 5 gennaio 2010, n. 35. In termini: Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, 3 maggio 2005, n. 9096, id. n. 19547/2010; n. 28049/2008; n. 14213/2005; n. 5559/2002 e n. 10367/1998; Cons. Nazionale Forense, parere 29 maggio 2006, n. 37 e id. parere 20 aprile 2016, n. 56, id. parere 29 novembre 2012, n. 158 e parere 27 novembre 2009, n. 133; C.N.F., sentenze 21 febbraio 2011, n. 10, n. 11 e n. 12; id., 1 aprile 2004, n. 61 e id., 13 dicembre 2000, n. 260 Consiglio di Stato, 23 dicembre 2016, n. 5448; T.A.R. Emilia Romagna - Parma, 20 dicembre 2001, n. 1049; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 22 dicembre 2008, n. 731; T.A.R. Roma, 5 gennaio 2010, n. 35; id. Lecce, 14 gennaio 2008, n. 7 e id. Cagliari, 14 gennaio 2008, n. 7.



2. Gli Avvocati dipendenti dell'A.O.R.N. di Caserta ed incardinati esclusivamente e stabilmente nell'U.O.C. Affari Legali, che consta attualmente di n°3 Avvocati -di cui: n°2 dirigenti ruolo professionale - n°1 collaboratore amministrativo professionale-) svolgono la propria attività professionale con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, senza vincoli di subordinazione gerarchica, con la flessibilità oraria richiesta dalle attività giurisdizionali, nell'ambito degli indirizzi organizzativi impartiti dall'amministrazione in materia di gestione delle presenze e di orario di lavoro.
3. Gli avvocati esercitano le funzioni loro proprie, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo aziendale e agli stessi non possono essere affidate attività di mera gestione amministrativa.

4. Gli Avvocati dell'A.O.R.N. di Caserta rispondono direttamente al Rappresentante Legale dell'Ente nell'espletamento del mandato professionale e, per quanto di competenza, al Dirigente Responsabile della U.O.C. Affari Legali. Essi si rapportano, anche direttamente, con i Dirigenti e con i Responsabili delle Strutture Amministrative e Sanitarie per l'acquisizione di dati, notizie, elementi utili e atti indispensabili ai fini dell'espletamento del mandato, fermo restando le specifiche competenze dell'ufficio.

4 Agli Avvocati degli Uffici Legali, specificamente istituiti presso gli Enti pubblici, deve essere garantita la piena indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente² ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta³. Essi, nell'espletamento delle loro funzioni, sono tenuti al rispetto della normativa statale, della Legge Prof. Forense e del Codice Deontologico Forense, in particolare, per quanto concerne i doveri di autonomia, l'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché la lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza. Essi sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza oltre che di quello del datore di lavoro.

5. Ai sensi dell'art. 23 della L. n. 247/2012, l'iscrizione di un Avvocato di un Ente Pubblico nell'Elenco Speciale, annesso all'Albo degli Avvocati, può essere effettuata soltanto se presso l'Ente Pubblico di appartenenza esiste un Ufficio Legale, costituente un'unità organica autonoma ed indipendente dal potere politico e dall'apparato amministrativo, dotata di un adeguato supporto amministrativo e dei necessari mezzi strumentali necessari per l'esercizio della professione forense.

2 Corte Costituzionale, 22 maggio 2013, n. 91; T.A.R. Campania – Napoli, ord. 12 luglio 2011, n. 249, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50/2011.

3 Ex multis: Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, 25 novembre 2008, n. 28049; id., 19 agosto 2009, n. 18359; T.A.R. Campania – Napoli, 14 maggio 2013, n. 2508; Consiglio di Stato 15 ottobre 2009, n. 6336; C.G.A. 15 ottobre 2009, n. 932; T.A.R. Sardegna, 14 gennaio 2008, n. 7. In termini anche Corte Costituzionale 21 novembre 2006, n. 390.



6. Gli Avvocati stabilmente ed in via esclusiva incardinati presso l'UOC Affari Legali (Avvocatura Aorn di Caserta), ai fini dell'iscrizione presso l'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati, hanno cura di presentare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la richiesta di iscrizione nell'Elenco speciale, producendo ai sensi dell'art. 23 della legge professionale n. 247/2012: la deliberazione dell'A.o.r.n. di Caserta dalla quale risulti la stabile costituzione dell'Ufficio Legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso, l'appartenenza a tale Ufficio incaricato in forma esclusiva delle funzioni legali, la responsabilità dell'ufficio affidata ad un Avvocato iscritto nell'elenco speciale e che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale stessa.
7. La tassa di iscrizione nell'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti dell'A.o.r.n di Caserta assegnati in via stabile ed esclusiva all'U.O.C. Affari Legali è a carico dell'A.o.r.n di Caserta medesimo che provvederà ad anticiparla ovvero a rimborsarla al dipendente⁴.

ARTICOLO 3 I COMPENSI PROFESSIONALI

1. I compensi professionali di cui al presente regolamento sono corrisposti esclusivamente agli Avvocati dipendenti dell'A.o.r.n. di Caserta, assegnati all'U.O.C. Affari Legali, come tali iscritti nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le P. A. I predetti compensi spettano, altresì, agli Avvocati, che nelle more, siano andati in quiescenza o si siano trasferiti presso altre Amministrazioni, in riferimento all'attività legale svolta dagli stessi fino al summenzionato trasferimento e/o quiescenza.
2. I compensi professionali sono corrisposti ai predetti Avvocati dipendenti in ragione dell'esito favorevole dei giudizi da essi patrocinati e "di pronuncia definitiva della controversia" ed in relazione alla attività professionali/legale effettivamente e concretamente svolta all'interno dell'Ente, detratto il 20% da riversare all'A.o.r.n. di Caserta (di cui il 10% al personale del comparto della UOC Affari Legali non iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati) e nei limiti:
2. a) del tetto retributivo individuale generale di cui all'art. 23 *ter* del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011, n. 2014 dell'art. 1, c. 471 ss della L. 147/13, del DPCM 23/03/2012 (cfr Corte dei Conti Delib. n 49/PAR/2014); **b)** del tetto retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall'avvocato interno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno (per il calcolo del quale è possibile fare riferimento per analogia alla norma dell'art. 9, c. 1, del D.L. 31/05/2010 n. 78, che comprende anche il trattamento accessorio- cfr Corte dei Conti Delib. n. 49/PAR/2014).

⁴ Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, 14 gennaio – 16 aprile 2015, n. 7776; id. 20 luglio 2007, n. 3928; Tribunale di Potenza – Sezione Lavoro, 25 gennaio 2011, n. 152, in Guida al Pubblico Impiego, 2011, n. 4, 25, con nota di Lavieri; Consiglio di Stato, parere 23 febbraio 2011, n. 678, reso su un ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso da avvocati dipendenti pubblici.



3. Alle sentenze favorevoli con compensazione delle spese di giudizio ovvero con formule analoghe come "*nulla per le spese*", "*cessata materia del contendere*", "*cancellazione delle cause dal ruolo*", sono equiparate le transazioni successive all'instaurazione di una lite e che ne dispongano la compensazione, ivi incluse quelle attive promosse dall'A.O.R.N. di Caserta al fine di conseguire un incremento patrimoniale o l'accertamento di un diritto.
4. Per sentenze, ai fini della disciplina in argomento, si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza, in via definitiva "*con effetto favorevole all'Ente*" (Giudice civile, del lavoro, penale, amministrativo, tributario, speciale, Collegi arbitrali, Mediatori, Conciliatori, Presidente della Repubblica, ecc.).
5. Si considerano sentenze favorevoli i provvedimenti "*con pronuncia definitiva della controversia*" che abbiano deciso nel merito la causa, ovvero abbiano accolto eccezioni di rito, ivi incluse quelle pregiudiziali afferenti alla giurisdizioni o preliminari di merito afferenti, ad esempio, alla legittimazione e alla cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, ai provvedimenti a verbale di cancellazione della causa dal ruolo etc., "*con effetti comunque favorevoli per l'AORN*" –
6. Sono altresì equiparate alle sentenze le ordinanze e i provvedimenti analoghi che abbiano definito in senso favorevole all'A.o.r.n. di Caserta giudizi cautelari.

In caso di spese liquidate in sentenza (o in ogni altro provvedimento giurisdizionale), i compensi professionali sono corrisposti nella misura pari al 80% di quella determinata dal Giudice qualora sia realizzato il totale recupero delle spese dalla controparte soccombente. Nel caso in cui il recupero delle spese di soccombenza di controparte risulti inesigibile (Rif. Circolare Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa n°26/E del 01/08/2013) competono agli Avvocati interni la minor somma derivante tra quella liquidata nel provvedimento giurisdizionale e quella derivante dall'applicazione dei minimi tariffari vigenti", di cui alle Tabelle allegate al D.M. 10.03.2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012), diminuiti del 50% e tenuto conto dell'attività legale prestata all'interno dell'UOC Affari Legali.

Nelle cause concluse con sentenza favorevole, ma senza liquidazione delle spese di lite (c.d. compensate), i compensi professionali sono riconosciuti all'Avvocatura interna nei valori di cui alle Tabelle allegate al D.M. 10.3.2014, N°55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge n°247/2012, diminuiti del 50% e tenuto conto dell'attività legale prestata all'interno dell'UOC Affari Legali.

7. Per la costituzione del fondo per le spese compensate si procede tramite previsione di *stanziamento* annuale, che non può superare il corrispondente, ipotetico stanziamento relativo all'anno 2013⁵.

5 Con riferimento alla problematica dello "stanziamento previsto nell'anno 2013" e tenendo conto delle criticità correlate alla sua eventuale inesistenza presso alcune Amministrazioni, la Corte dei Conti – Regione Puglia, delibera n. 49/2015, nel precisare che «la norma ha posto riferimento allo stanziamento e non all'impegno» in conformità al principio contabile recato al paragrafo 5.2, lett. a) (spese di personale), dell'allegato 4\2 al D.Lgs. n. 118/2011 (ove si evidenzia che quella verso gli avvocati dipendenti è "un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa"), ha chiarito che «lo stanziamento con finalità di accantonamento deve corrispondere effettivamente ai giudizi in corso e al grado di probabilità (favorevole) dell'esito della vertenza. Analogo accantonamento l'ente dovrebbe effettuare in caso di probabilità di soccombenza», negando che «possa essere assunto quale limite ex art.9, comma 6, ultima parte, del D.L. 90\14 l'importo figurativo iscritto tra gli stanziamenti di spesa dell'e.f. 2013 finanziati dalle P.A.

8. I compensi professionali, ad eccezione di quelli recuperati dalla controparte soccombente, sono liquidati non oltre l'importo dello stanziamento annuale.

ARTICOLO 4 CRITERI GENERALI DI RIPARTO

1. Le competenze professionali dovute nei casi di pronunciata "compensazione integrale delle spese di lite" in giudizi conclusi con sentenza/ordinanza/decreto favorevole all'A.O.R.N. - così come definita dall'art. 1 del presente Regolamento - nei quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente, o abbia comunque tratto vantaggio dai summenzionati provvedimenti ovvero, di condanna della controparte alla refusione delle spese e competenze professionali, detratto il 20% da riversare all'Ente, sono ripartite secondo i criteri di seguito specificati.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 9, cit., i compensi professionali sono determinati in applicazione dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014 e dalle annesse Tabelle e saranno aggiornati automaticamente con l'entrata in vigore di nuovi regolamenti ministeriali modificativi del citato decreto ministeriale. Si precisa comunque che "il tetto finanziario collettivo (assente nelle sentenze favorevoli con vittoria di spese) previsto in caso di sentenze favorevoli con compensazione delle spese o con transazione, attesa l'impossibilità di ciascuna Amministrazione di remunerare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell'anno 2013", non può essere superato.

3. Le competenze professionali di cui al comma 1, relative ai giudizi conclusi con esito favorevole per l'A.o.r.n. di Caserta, ai sensi del precedente articolo 1, sono ripartite tra gli Avvocati dipendenti dell'A.o.r.n., in servizio presso l'UOC Affari Legali, in parti uguali a partire, sia dalla data di effettiva partecipazione degli stessi alle attività legali dell'Ente e sia tenuto conto del rendimento individuale, nonché dalla puntualità negli adempimenti processuali/giudiziari, secondo parametri oggettivamente misurabili dal Dirigente dell'UOC Affari Legali. Lo stesso, pertanto, comunicherà, periodicamente, agli Avvocati interni gli obiettivi processuali/ giudiziari da raggiungere.

4. Ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 e ss. mm. ed ii., nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, il personale togato è tenuto al rispetto dei seguenti principi:

I. puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'attività istituzionale;

II. cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili;

III. rispetto della organizzazione delle attività di udienza previste nell'agenda legale;

IV. puntuale e tempestivo svolgimento dell'attività consultiva affidata.

5. L'importo spettante a ciascun Avvocato interno è ridotto del 10% per gli Avvocati, nei cui confronti, nell'anno precedente a quello in cui si provvede alla liquidazione, sia stato accertato:

- a) il mancato rispetto dei termini negli adempimenti processuali di propria competenza, relativi alla costituzione e allo svolgimento del giudizio, alla partecipazione in udienza, ad eccezione di quelli per i quali sussistano cause ostative debitamente motivate;
- b) ovvero infrazioni disciplinari, contestate e sanzionate dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza superiori alla censura.

6. I risparmi derivanti da dette riduzioni sono riversati nel bilancio dell'Istituto.

ARTICOLO 5 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. I compensi professionali derivanti da pronunce favorevoli che abbiano disposto la compensazione delle spese di lite sono quantificati in singole notule predisposte e sottoscritte dagli Avvocati A.o.r.n., secondo i criteri e gli importi di cui alle corrispondenti Tabelle del D.M. n. 55/2014 e ss. mm. E ii. In ciascuna notula andranno specificati gli estremi identificativi del giudizio e le spettanze dovute secondo quanto previsto dal presente regolamento. Ad ogni notula dovrà essere allegata la relativa pronuncia e o il relativo verbale che definisce la controversia.

2. I compensi professionali in parola sono corrisposti agli Avvocati dell'Aorn con determina di liquidazione adottata dal Dirigente Responsabile dell'UOC Affari Legali di norma non oltre il mese successivo a quello dell'acquisizione delle predette notule.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo trova applicazione anche per il riparto dei compensi professionali derivanti da pronunce favorevoli con condanna alle spese della controparte.

4. Agli Avvocati interni, stabilmente ed esclusivamente assegnati all'UOC Avvocatura - Affari Legali, spetta la retribuzione di risultato, come regolate in sede di contrattazione collettiva⁶, e comunque nel rispetto del limite del trattamento economico complessivo di cui all'art. 9 del D.L.90, commi 1 e 7.

ARTICOLO 6 ONERI RIFLESSI

1. Ai fini del versamento degli oneri riflessi e della tassazione si applica la disciplina vigente al momento della liquidazione dei compensi.

6 I compensi professionali da corrispondere ai dirigenti avvocati interni non hanno valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'Avvocatura interna bensì a compensare la specificità del lavoro svolto (cfr. Corte dei Conti sez. riunite n. 51/2011, Corte dei Conti, sez. Liguria n. 86/2013) e, conseguentemente, non incidono sulla retribuzione di risultato.

ARTICOLO 7 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI E CONSULTIVI

1. L'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi è svolta dal Dirigente dell'U.O.C. Affari Legali dell'A.o.r.n. di Caserta secondo i principi di parità di trattamento, equa distribuzione dei carichi di lavoro, specializzazione professionale e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, del D.L. n. 90/2014 e ss. mm. ed ii. e della legge professionale.

ARTICOLO 8 FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. In applicazione del Regolamento per la formazione permanente approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale Forense il 13 luglio 2007 e ss. mm. ed ii., tutti gli Avvocati che compongono l'UOC Avvocatura - Affari Legali hanno l'obbligo di conseguire i crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le eventuali spese di partecipazione sono a carico dell'A.o.r.n. di Caserta.

2. Resta ferma la disciplina in materia di aggiornamento professionale prevista dai vigenti C.C.N.L. per gli Avvocati del Servizio Sanitario Nazionale.

ARTICOLO 9 INCARICHI ESTERNI

1. L'incarico di rappresentare, difendere ed assistere in giudizio l'A.o.r.n., può essere conferito, con deliberazione motivata del Direttore Generale, ad Avvocati esterni presenti in apposita short list, previa selezione curriculare, in casi eccezionali o di dichiarata incompatibilità degli Avvocati interni nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 10 PRATICA FORENSE

1. Presso l'U.O.C. Affari Legali (Avvocatura A.o.r.n. di Caserta), previa acquisizione del necessario assenso dell'Avvocato da designare quale *dominus*, è possibile lo svolgimento della pratica forense prescritta dalla L. n. 247/2012 ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'A.o.r.n. di Caserta né alcun diritto all'assunzione alle dipendenze del medesimo, né determina l'insorgenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di collaborazione comunque denominata con l'Aorn e/o con l'avvocato dirigente designato come *dominus* del praticante avvocato, né determinano oneri economici diretti o indiretti.

3. La pratica forense non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammessi agli esami di Stato.

4. Per poter accedere all'esercizio della pratica forense occorre presentare istanza entro e non oltre la data del 30 Settembre di ogni anno, indirizzata al Direttore Generale. Il praticantato è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione dalla quale risulti che il tipo di collaborazione che andrà a prestare non comporta l'instaurazione di rapporto di lavoro di qualunque natura e neppure oneri economici diretti o indiretti.

5. Il Dirigente dell'U.O.C. Affari Legali, in qualsiasi momento, in caso di attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell'Amministrazione ovvero per esigenze dovute a motivi di riorganizzazione degli uffici, ha potere di interrompere il rapporto di praticantato.

ARTICOLO 11 ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. 15 febbraio 2005, n. 15 e ss. mm. ed ii., ed in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) pareri resi in ordine all'orientamento della condotta aziendale;
- c) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- d) corrispondenza, interna ed esterna, relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

2. Per quanto non espressamente previsto dal comma precedente si rimanda alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 12

SENTENZE COMPENSATE: STANZIAMENTO MASSIMO ANNUO

1. - Nel caso di sentenze favorevoli, con compensazione integrale delle spese, si demanda a quanto stabilito con nota prot.2018. 0513017 del 03/08/2018 del Direttore Generale per la tutela della Salute della Regione Campania, allegata al presente regolamento;

2. I competenti Servizi Aziendali (UOC Gestione Economico Finanziario e UOC Controllo di Gestione) provvederanno, a partire dall'esercizio finanziario 2019, allo stanziamento massimo annuo, quantificato nella misura pari al minor valore tra lo stanziamento ipotetico anno 2013 e quello dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento (esempio: per l'esercizio finanziario 2019 considerare R.G.2018);

3. L'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria provvederà, pertanto alla valorizzazione del "Fondo Avvocatura Aziendale" ed alla sua gestione contabile, unitamente ai conti di costo "Incentivi avvocatura aziendale" ed "incentivi al personale per collaborazione attività" (quest'ultimo per il personale amministrativo - avvocati iscritti nell'elenco speciale ordine degli avvocati) al verificarsi degli eventi che generano incentivi per l'avvocatura aziendale;

4. Le determinazioni di liquidazione agli avvocati interni, adottate dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Affari Legali, verranno inviate ai competenti servizi aziendali (U.O.C. Gestione Economico Finanziaria - U.O.C. Gestione del personale);

5- L'eventuale liquidazione dei compensi spettanti al personale del comparto che ha curato l'istruttoria, provvederà direttamente il Dirigente Responsabile della stessa, che attesterà l'effettivo contributo istruttorio.

A detta liquidazione si provvederà con modalità autonome rispetto alla determina di liquidazione dei compensi professionali spettanti all'Avvocatura Aziendale.

ARTICOLO 13

RINVIO E NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non precedentemente espresso si fa rinvio alla norma e Disposizioni regionali, con particolare riferimento alla nota prot.2018.0513017 del 30/08/2018.
2. La nuova disciplina entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.



ALEGATO
REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO
A.A.L. AORN DI CISERTA

Al Direttore Generale dell'A.O.R.N.
" S'Anna e san Sebastiano "
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0513017 03/08/2018 13,12

Mitt. : 500493 STAFF - Funzioni supporto vari...

Dest. : DIRETTORE GENERALE S. ANNA E SAN SEBASTIANO

Classifica : 50.4. Fascicolo : 72 del 2018



E pc., Al Responsabile dell'Ufficio Speciale
Servizio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario
Avv. Silvio Uccello

Oggetto: Principi generali in ordine ai regolamenti Affari Legali Aziende SSR

Come è noto l'art. 9 D.L. 90/2014 ha introdotto precisi criteri in ordine alle modalità dell'erogazione dei compensi professionali. All'uopo si richiamano i seguenti punti rilevanti:

I) Massimali dei compensi erogabili al personale

Il sistema prevede dei massimali ai criteri di riparto dei compensi costituiti da tre tetti:

1. Il primo è quello "retributivo individuale generale" di cui all'art. 23-ter del D.L. n° 201/11 convertito in L. n. 214/11, di fissazione del livello remunerativo onnicomprensivo annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti, ed equiparato al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di Cassazione (euro 240.000 annui). Tanto risulta dal 1° comma dell'art 9 citato a tenore del quale *"I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni."*;
2. Il secondo è quello "retributivo individuale specifico", tale che i compensi professionali percepiti nell'anno dall'avvocato interno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo da percepirsi nell'anno. Tanto risulta dal comma 7 dell'art. 9 citato, secondo cui "I

compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo”;

3. Il terzo è quello "finanziario collettivo" (assente nelle sentenze favorevoli con vittoria di spese) previsto in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese o con transazione, attesa l'impossibilità di ciascuna Amministrazione, di remunerare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell'anno 2013. Ciò è statuito nel comma 6 dell'art. 9 citato.

II) Fattispecie della sentenza favorevole all'Ente con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite

Il comma 3 art. 9 così dispone: “Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1 [...], nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione”.

Sul punto si precisa che vengono in rilievo - quale provvista in favore dei legali al fine del successivo riparto - esclusivamente somme recuperate dalle controparti.

La norma non consente, nell'ipotesi di inesigibilità e/o impossibilità di recupero e/o insolvenza della controparte che l'Ente con sue risorse surroghe le somme delle quali si discute.

III) Fattispecie della pronuncia favorevole all'Ente con compensazione integrale delle spese

Il comma 6 art. 9 D.L. 90/2014 così dispone: “In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, [...], sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento

relativo all'anno 2013".

Sul punto si precisa che i presupposti affinché l'Ente liquidi direttamente somme in favore del personale sono:

A) Pronuncia definitiva della controversia

Per pronuncia definitiva della controversia si intende qualsivoglia provvedimento, pronunciato da Autorità munita di poteri decisorii (Giudice e/o Arbitro), che chiude il processo (sentenza, ordinanza, decreto, verbale di conciliazione giudiziale, lodo), sia a cognizione piena che a cognizione sommaria, con effetto favorevole all'Ente del SSR.

B) Pronuncia della compensazione integrale delle spese, ad eccezione dei casi di estinzione della lite

All'evidenza non ricorre il presupposto legale nell'ipotesi in cui si sia in presenza di compensazione parziale delle spese, per cui il compenso non è dovuto, qualora non venga rigorosamente rispettato riportato nel predetto comma. Nell'ipotesi di estinzione della lite per inattività delle parti è necessario che l'esito della causa sia sostanzialmente favorevole all'Ente del SSR.

C) Tetto finanziario collettivo, già descritto al precedente punto I.3.

IV) Fattispecie della lite definita bonariamente in assenza di precedente sentenza favorevole all'Amministrazione

Sul punto si precisa che:

Le liti definite bonariamente, ai fini della liquidazione degli incentivi degli avvocati, vanno distinte in due tipologie diverse:

A) Transazione dopo sentenza favorevole alle P.A.: ipotesi regolata testualmente dal comma 6 art. 9, nel quale il carico delle spese ricade sull'Ente.

B) Transazione in tutte le altre circostanze, ossia: 1) al di fuori di una pendenza di giudizio; 2) durante la pendenza della lite (prima della pronuncia della sentenza con compensazione delle spese).

Nell'ipotesi B) – nella quale la transazione è favorevole all'ente – possono essere erogate somme ai difensori dell'Ente solo se la transazione contenga una espressa clausola di riconoscimento dei relativi compensi a carico della controparte.

Analogo discorso vale nei casi di mediazione e di negoziazione assistita definitesi favorevolmente all'Amministrazione. Sicché, in tali ipotesi il compenso al difensore spetta solo se: 1) la controparte è soccombente; 2) venga espressamente previsto a carico della controparte l'onere delle spese a favore dell'Ente.


V) Disciplina regolamentare

A termine del comma 5 dell'art. 9 *"I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale"*

XXXXX

Tutto ciò ricostruito si invita Codesto Ente ad adottare gli opportuni interventi correttivi e a comunicare le determinazioni consequenziali entro e non oltre 60gg. ↵

IL Dirigente di Staff 03
Dott. Prospero Volpe




IL Direttore Generale
Avv. Antonio Postiglione



3. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge, Gestione Economica e Finanziaria, Affari Legali e Gestione delle Risorse Umane;
4. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile stante l'urgenza dei termini posti dalla Regione Campania.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Ferrante', is written over the printed name of the Director General. The signature is stylized and includes a long horizontal stroke at the bottom.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno 26/2/2019

IL FUNZIONARIO

AE



La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI

[Signature]



La presente deliberazione diventa ESECUTIVA il _____
per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994 n° 32, in data _____

PER RICEVUTA

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35 della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° _____ del _____

IL FUNZIONARIO

Deliberazione della G.R. n° _____ del _____

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI

La trasmissione di copia della presente Deliberazione viene effettuata ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU.OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.